

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE NELLE VIOLAZIONI DI COMPETENZA DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI LUCCA

Approvato con delibera di Giunta 86/2016, modificato con delibera di Consiglio 16/2018 e con delibera di Giunta 56/2019

Art. 1 – Oggetto e principi

1.1 - Il presente regolamento disciplina i procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative relative a violazioni di leggi per le quali la Camera di Commercio ha competenza, nel rispetto della Legge n. 689/81 e dei principi di buon andamento, imparzialità ed economicità del proprio operato.

Art. 2 - Verbale di accertamento e notificazione della violazione

- 2.1 Il verbale di accertamento è l'atto con cui l'organo di vigilanza, rilevando la responsabilità di un soggetto per una violazione, ne comunica gli estremi al trasgressore, contestandoli direttamente al momento dell'accertamento o procedendo alla notifica in un momento successivo.
- 2.2. Il verbale di accertamento deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) data e luogo dell'accertamento;
 - b) generalità e qualifica del verbalizzante;
 - c) generalità e domicilio dell'autore della violazione e degli eventuali obbligati in solido (art. 6 L.689/1981);
 - d) data e luogo dell'avvenuta violazione;
 - e) descrizione del fatto costituente la violazione;
 - f) indicazione delle norme violate:
 - g) eventuali dichiarazioni rese dall'autore della violazione;
 - h) entità della sanzione pecuniaria, indicata nei limiti minimo e massimo nonché del pagamento in misura ridotta;
 - i) autorità competente a ricevere scritti difensivi e richieste di audizione personale;
 - j) sottoscrizione del verbalizzante, fatta salva, per gli atti emanati con sistemi informativi e telematici, la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (art. 3 del D. lgs. 39/93).
- 2.3 La notificazione di norma è effettuata mediante invio alla casella di posta elettronica certificata; laddove ciò non sia possibile, mediante utilizzo del servizio postale in conformità alle disposizioni di cui alla Legge n. 890 del 20 novembre 1982, restando comunque salve le modalità previste dal codice di procedura civile.
- 2.4 La mancata notificazione nei termini prescritti dall'art. 14, c.2 L.689/1981 estingue l'obbligazione. La notifica a mezzo posta per l'amministrazione procedente



si perfeziona con la consegna del plico all'agente postale.

Articolo 3 - Termini per la notificazione

- 3.1 Il termine entro il quale deve essere notificato il verbale decorre dall'accertamento della violazione, ossia dalla data in cui l'accertatore constata il fatto illecito; tale data, per le istanze presentate al R.I., al R.E.A. e ai fini dell'annotazione di impresa artigiana, di norma corrisponde alla data di iscrizione dell'atto o del fatto nel registro imprese/Rea e alla data di annotazione nella sezione speciale per le imprese artigiane; per i bilanci di esercizio delle società di capitali depositati al registro imprese, la data dell'accertamento corrisponde in via generale alla data in cui i bilanci stessi sono resi disponibili per la consultazione.
- 3.2 E' fatta comunque salva la possibilità di indicare nel verbale una data di accertamento diversa da quella di cui al punto precedente in caso di istruttoria di particolare complessità.

Art. 4 - Concorso di persone

4.1 - Nel caso di concorso di più persone nella commissione di una violazione che comporta una sanzione amministrativa, la contestazione o la notificazione deve essere effettuata per ognuno dei concorrenti con verbali distinti.

Art. 5 - Responsabili delle violazioni ed applicazioni pratiche

- 5.1 In via generale, fatta salva diversa e specifica indicazione di legge, le sanzioni si applicano ai soggetti in carica al momento della violazione, in quanto obbligati principali, e più precisamente:
 - a) in caso di ditte individuali, al titolare
 - b) in caso di società, a tutti i legali rappresentanti
 - c) in caso di consorzi, a coloro che hanno la direzione del consorzio
 - d) in caso di nomina di amministratori di società di capitali, a ciascun amministratore nominato
 - e) in caso di cessazione di amministratori di società di capitali, al presidente del collegio sindacale.
- 5.2 Nel caso di sanzioni a carico di una società/consorzio, la persona giuridica è obbligata in solido con il legale rappresentante. L'adempimento da parte della persona giuridica ha effetti liberatori nei confronti dell'obbligato principale. In seguito alla cancellazione della società dal Registro Imprese, i competenti uffici notificano i verbali di accertamento e le ordinanze solo a coloro che risultavano esserne i legali rappresentanti e non anche alla società.
- 5.3 Gli amministratori di società di capitali sono personalmente tenuti a comunicare la propria nomina ai sensi delle vigenti disposizioni; pertanto, in questo caso non sussiste rapporto di solidarietà con la società.



5.4 - L'Ufficio preposto all'applicazione della sanzione amministrativa, ai fini dell'accertamento della responsabilità verifica altresì, caso per caso, eventuali, specifiche indicazioni di legge diverse da quanto previsto in via generale nel precedente punto 5.1, la presenza delle condizioni indicate dagli artt. 2, 3 e 4 della Legge n. 689/1981, oltre ad eventuali procure speciali o limitazioni di responsabilità risultanti dal Registro delle Imprese.

Art. 6 - Costo del procedimento di accertamento

- 6.1 Per ogni verbale di accertamento il trasgressore, oltre all'importo richiesto a titolo di pagamento in misura ridotta della sanzione, è tenuto a corrispondere le spese del procedimento, stabilite dall'Ente con propria decisione.
- 6.2 Tali spese sono dovute sia dai soggetti obbligati principali sia dal soggetto obbligato in solido e il pagamento delle stesse può essere eseguito da quest'ultimo per l'importo complessivo dato dalla somma delle spese previste per ogni verbale notificato, compreso il proprio, liberando così anche gli obbligati principali.
- 6.3 Nel caso di mancato pagamento delle sole spese di procedimento, viene avviato un procedimento ingiuntivo per il loro recupero.

Art. 7 - Scritti difensivi e audizione personale

- 7.1 L'interessato ha la possibilità di presentare scritti difensivi redatti in carta semplice, allegando eventuale documentazione, e può presentare richiesta di audizione personale.
- 7.2 Il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale di accertamento per la presentazione di scritti difensivi ha carattere meramente ordinatorio.
- 7.3 La convocazione dell'interessato per l'audizione è effettuata all'indirizzo pec o, nel caso ciò non sia possibile, mediante raccomandata a/r. Non si procede alla convocazione per l'audizione se negli scritti difensivi emergono motivazioni sufficienti per l'archiviazione.
- 7.4 L'audizione è sempre effettuata alla presenza del dirigente o altro responsabile (dell'ufficio o del servizio), nonché di altro membro dell'ufficio. Delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione viene redatto un apposito verbale, una copia del quale viene consegnata all'interessato.
- 7.5 Qualora l'interessato, pur avendo presentato scritti difensivi, effettui il pagamento della sanzione in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge n. 689/81, non si procederà all'esame degli scritti difensivi poiché detto pagamento, avendo effetto liberatorio, conclude in modo definitivo il procedimento sanzionatorio.
- 7.6 Quando sia ritenuto necessario, potranno essere richieste dall'ufficio



competente ulteriori informazioni agli organi che hanno proceduto all'accertamento della violazione.

Art. 9 - Ordinanza ingiunzione/archiviazione

- 9.1 Gli organi accertatori interni, verificato il mancato pagamento dell' oblazione e delle spese di procedimento nei termini prescritti, trasmettono trimestralmente all'ufficio competente i rapporti di cui all'art. 17 della L. 689/81, allegando prova della notifica dei verbali effettuata nei termini di legge (cartoline verdi ovvero copia del verbale insieme alla ricevuta di accettazione e avvenuta consegna alla casella pec).
- 9.2 Nel caso in cui sia ritenuto fondato l'accertamento, non sia stato effettuato il pagamento nei termini o il pagamento in misura ridotta non sia stato effettuato correttamente, verrà emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento entro 180 giorni dal ricevimento del rapporto da parte degli organi accertatori, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi.
- 9.3 Nel caso in cui, d'ufficio o tramite le difese svolte dagli interessati, l'accertamento degli organi di vigilanza sia ritenuto infondato o emerga la carenza di responsabilità delle persone obbligate, viene emessa un'ordinanza di archiviazione, comunicata all'organo che ha redatto il rapporto e all'interessato nel caso in cui sia emessa in accoglimento delle difese.
- 9.4 L'archiviazione è disposta anche nei seguenti casi: presenza di vizi nella procedura di accertamento, contestazione o notifica della violazione; eseguito pagamento del preavviso bonario oltre il termine assegnato dall'ufficio accertatore, ma prima della notifica del verbale di accertamento; eseguito pagamento liberatorio nei termini, ovvero oltre i termini, quando comunque verrebbe confermato l'importo pagato; sopravvenuta inesigibilità della somma dovuta per la violazione per decorso del termine previsto dall'art. 28 della L. 689/81; in ogni altro caso in cui, al termine dello svolgimento dell'istruttoria, in ottemperanza al principio giuridico del favor rei, non sussistono elementi sufficienti per poter ravvisare con certezza l'avvenuta violazione o non sia stato sufficientemente assicurato il diritto alla difesa del trasgressore. Rimane in ogni caso ferma la possibilità di agire in sede di autotutela da parte dell'amministrazione.

Art. 10 - Costo del procedimento sanzionatorio

10.1 - Le spese di procedimento per l'emissione dell' ordinanza ingiunzione, di rigetto dell'opposizione al sequestro, di confisca e di rateizzazione sono stabilite dall'Ente con propria decisione. Le spese di procedimento sono dovute anche in caso di emissione di ordinanza di disseguestro condizionato alla regolarizzazione



della merce.

10.2 - L'emissione di ordinanze di archiviazione, di accoglimento dell'opposizione al sequestro, non sono soggette a spese.

Art. 11 - Entità delle sanzioni

- 11.1 La quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da accertamenti di violazioni per le quali la Camera di Commercio è competente a decidere, viene effettuata esclusivamente nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 11 della Legge n. 689/81 e sulla base dei presupposti di fatto rilevati.
- 11.2 Il dirigente e il responsabile del procedimento competenti per l'emissione di ordinanze ai sensi della L. 689/81 svolgono la propria attività nel rispetto del principio di "buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione" ed in una posizione di terzietà rispetto alle competenze proprie degli altri Uffici e servizi camerali.
- 11.3 In tutti i casi l'importo della sanzione potrà variare in base alle valutazioni derivanti dall'esame degli elementi specifici dedotti negli scritti difensivi o risultanti dalla fattispecie concreta.
- 11.4 In caso di omessa presentazione di scritti difensivi e/o richieste di audizione e nell'ipotesi che non si disponga di ulteriori elementi di valutazione che possano contribuire ad apprezzare con maggiore o minore rigore la fattispecie in esame, viene fatto riferimento, come criterio generale, all'applicazione della sanzione di cui all'art. 16 della Legge n. 689/81, che prevede il pagamento in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale.

Art. 12 - Rateizzazione dell'importo

- 12.1 Su richiesta motivata dell'obbligato al pagamento della sanzione che si trovi in condizioni economiche disagiate, previa presentazione di apposita istanza entro il termine di pagamento dell'ordinanza e di adeguata documentazione, può essere concessa dal dirigente competente con propria ordinanza la rateizzazione della sanzione pecuniaria, in rate mensili costanti fino ad un massimo di trenta. Ciascuna rata non può essere inferiore a Euro 50,00. La rateizzazione è soggetta al pagamento degli interessi al tasso di interesse legale ai sensi dell'art. 1282 comma 1 del Codice Civile, vigente al momento della ordinanza di autorizzazione. Qualora il beneficiario della sanzione sia l'Erario ciascuna rata successiva alla prima è inoltre maggiorata delle spese che vengono trattenute per la riscossione tramite F23. L'obbligazione può essere estinta in ogni momento mediante unico pagamento dell'ammontare residuo della sanzione dovuta.
- 12.2 Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'ufficio invita l'obbligato a regolarizzare i pagamenti entro il termine di 30 giorni, avvertendolo che ove non provveda, decadrà dal beneficio della rateizzazione e sarà attivata la procedura per l'esecuzione forzata.



Articolo 13 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge.

Articolo 14 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore a seguito di pubblicazione all'Albo camerale e sul sito internet istituzionale.